

**DECRETO DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ANIMALI DECEDUTI
PER AGGRESSIONE DA CANI RANDAGI**

n° 28

**Comune di CASTELLANETA
IL SINDACO**

- PREMESSO** che il Sig. PAPPALÉPORE Giuseppe, nato a Castellaneta (TA) il 12/02/1951 ed ivi residente in Castellaneta in C.da "Chiulli", Codice Fiscale PPPGPP51A12C136I, titolare dell'allevamento ovi-caprino codificato con cod. 003/TA/135, sito nel Comune di Castellaneta (TA) in contrada "Chiulli", ha denunciato l'aggressione a n.4 ovini (pecore, ariete e agnella), identificati dalla matricola e bolo elettronico endoreticolare, IT073000156141 IT073000184081 IT073000184082 agnella priva di matricola per essere sotto età, di sua proprietà, ad opera di cani randagi;
- VISTO** che il servizio Veterinario della ASL TARANTO – Distretto di Castellaneta, ha eseguito gli opportuni accertamenti relativi alla constatazione della morte dei suddetti capi, con evidenti lesioni di aggressione da cani randagi, come da verbale n°238/A del 13/03/2018;
- VISTO** che le suddette carcasse sono state distrutte in conformità del Regolamento CEE/1069/2009;
- VISTO** Il D.P.R. 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- VISTO** l'art. 16 della Legge Regione Puglia 12/95; che prevede indennizzi agli allevatori per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario;
- VISTA** la Legge 02/06/1988, n.218, recante misure di lotta contro l'afra epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- VISTA** la Legge Regionale 30 novembre 2000, n.21, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria"; in particolare l'art.13 comma 1 lettera c) che testualmente recita "il riconoscimento previsto dall'articolo 16 della legge regionale 3 aprile 1995, n.12 <<Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo>>, dei danni al patrimonio zootecnico causati da cani randagi; il comune, previo accertamento del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, liquida un contributo in favore del danneggiato nel rispetto della legge 2 giugno 1988, n.218;
- RILEVATO** che, in ottemperanza alle citate normative, è necessario procedere alla determinazione dell'indennità, in riferimento alle rilevazioni dell' I.S.M.E.A. da corrispondere al proprietario/allevatore per la perdita dei capi di bestiame di cui sopra, e secondo la seguente tabella di calcolo:

Tabella di calcolo delle indennità

N° animali	Valore Min.	Valore Max	Unità	Valore Medio	Valore Totale
n. 2 ovini (pecora)	E 120,00	E 125,00	Cad.	E 122,50	E 245,00
n.1 ovino (ariete)	E 200,00	E 210,00	Cad.	E 205,00	E 205,00
n.1 ovino (agnella)	E 140,00	E 155,00	Cad.	E 147,50	E 147,50
Totale					E 597,50

SU istruttoria del Servizio Veterinario di Sanità Animale A.S.L. TARANTO – Distretto di Castellaneta;

DECRETA

l'ammontare complessivo delle indennità spettanti, e da liquidare al Sig. PAPPALÉPORE Giuseppe, ai sensi della legge n.218/88, pari a **Euro 597,50** (cinquecentonovantasette/50).

Il presente decreto viene notificato all'interessato.

Manda Copia notificata ai Servizi Veterinari dell' A.S.L. TARANTO - Distretto di Castellaneta, per completamento istruttoria e quant'altro di propria competenza.

Castellaneta, lì **22 MAG. 2018**

AZIENDA SANITARIA LOCALE TA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOS PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
IL VETERINARIO UFFICIALE
(Dott. Luigi LAERA)



IL SINDACO